

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1588 del 01/04/2021
Oggetto	VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE E IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI COMUNE: VALSAMOGGIA (BO) ı località Bazzano TITOLARE: MP3 SRL CODICE PRATICA N. BO06A0105/20VR01
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1634 del 01/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno APRILE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE E IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI

**COMUNE:** VALSAMOGGIA (BO) - località Bazzano

**TITOLARE:** MP3 SRL

**CODICE PRATICA N.** BO06A0105/20VR01

### **LA DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del

29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**richiamate le istanze** con le quali la **ditta MP3 SRL**, C.F.:03499581209, con sede legale in comune di Valsamoggia (BO) - località Bazzano in Via Castelfranco n. 52, **ha chiesto:**

**1. al Prot. n.150875 del 04/03/2016** della Regione Emilia Romagna, il **cambio di titolarità**, a seguito di conferimento di ramo d'azienda, della **concessione** di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla Ditta ILPA SRL - DIVISIONE MP3 con Determinazione n° 1672 del 17/02/2015 (pratica BO06A0105), con **scadenza al 31/12/2023:**

- **mediante il pozzo** ubicato sul terreno di proprietà, censito al NCT del comune di Valsamoggia (BO) - località Bazzano, al Foglio 9, mappale 278, nel punto di coordinate geografiche UTMERER: X=664486, Y=930460; profondo 90 m, costituito da una tubazione in acciaio bituminato con diametro di 160 mm, con filtri di captazione da quota 45 a 52 e da quota 80 a 88 m dal piano campagna; completato con una unica elettropompa sommersa di 3 KW di potenza;

- **con una portata massima** di 4,0 l/s per complessivi 25.000 mc/a;

- **ad uso industriale**, a servizio del processo produttivo di semilavorati plastici (reintegro perdite per evaporazione e spurgo in torri evaporative di raffreddamento di impianto frigorifero nella misura di circa 21.000 mc/a) e per **l'irrigazione di aree verdi aziendali**,

comunicando che il pozzo di prelievo è ubicato nel punto di coordinate UTM RER X:664344 Y:930307 e che l'estensione delle aree verdi è di circa 0,3455 ha;

2. al Prot. n. PG/2020/59288 del 22/04/2020 (procedimento BO06A0105/20VR01), la **variante sostanziale** alla concessione sopra richiamata **di perforazione di un nuovo pozzo** fino alla profondità di 60 m, sul terreno di proprietà della ditta I.L.P.A. SpA, a ciò consenziente, censito al NCT del comune di Valsamoggia (BO) - località Bazzano al Foglio 9, mappale 278, come ulteriore fonte di supporto o integrativa al pozzo di prelievo che non eroga più le portate massime di concessione per un degrado della struttura dei filtri; comunicando che per l'irrigazione delle aree verdi si consumano circa 2500 mc/a;

**considerato** che l'istanza di variante presentata è assoggettata al procedimento di nuova concessione, previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo, ai sensi dell'art. 16 del RR 41/2001;

**richiamata** la Determinazione n.4313 del 16/09/2020, con la quale alla ditta istante è stata assentita la titolarità della concessione e l'autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo di prelievo, alle seguenti condizioni:

- fino alla profondità massima di circa 52/55 m, all'interno della quale dovrà essere data priorità alla captazione degli acquiferi più superficiali, previa verifica di esistenza e produttività attraverso sondaggio preliminare di piccolo diametro ed eventuali prove esplorative. La possibilità di estendere la captazione fino alla profondità massima richiesta di 60 m, potrà essere concessa soltanto in caso di assenza di acquiferi produttivi a profondità inferiori e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite;

- la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001, per un volume massimo di

25.000 mc/a, **di cui 2.000 mc/a ad uso irrigazione aree verdi** e di monitoraggio piezometrico tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno;

**vista** la Relazione tecnica di fine lavori di perforazione, assunta agli atti al Prot. n. PG/2021/20403 del 09/02/2021 dalla quale si evince che, dopo la verifica di scarsa produttività del primo acquifero intercettato, compreso tra 35 e 45 m di profondità (con variazione di soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico di -34,80/-42,10 m di profondità in data dicembre 2020 alla portata di 1,2 l/s):

- **il nuovo pozzo** denominato **N2** è stato: - **perforato** sul terreno censito nel NCT del comune di Valsamoggia (BO), località Bazzano, al Foglio 9 mappale 278, nel punto di coordinate UTM RER X:664403 Y:930405, **fino ad una profondità di 90 m** con un diametro di perforo di 380 mm; - **realizzato** con una colonna di captazione in tubi PVC di diametro di 200 mm, cieca fino alla profondità di 90 m e microfessurata da 78 a 83 m e (tratto filtrante), in corrispondenza di uno strato di ghiaie e sabbie, acquifero, con variazione di soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico di -5,90/-13,78 m di profondità in data dicembre 2020 alla portata di 5,3 l/s; - **completato** con una elettropompa sommersa di 4 KW di potenza, **regolata alla portata massima di esercizio di 4 l/s**, installata alla profondità di 30 m;

- il pozzo esistente denominato N1 ha coordinate UTM RER X: 664420 Y:930433;

**considerato** che la derivazione esercitata mediante il nuovo pozzo di profondità di 90 m interessa il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Panaro - confinato inferiore, codice 2410ER DQ2 CCI*, per la quale è stata verificata la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale in sede di autorizzazione alla perforazione;

**ritenuto**, tuttavia, che, sulla base dei dati di perforazione acquisiti, stante la notevole differenza dello stato piezometrico degli acquiferi captati dai pozzi N1 e N2, al fine di evitare il mescolamento degli stessi, sia opportuno che la ditta utilizzi prevalentemente solo il nuovo pozzo N2, monofalda, e provveda alla chiusura definitiva del pozzo N1, oppure in alternativa alla sua riduzione di

profondità fino alla quota di -60 m, entro il termine massimo del 31/12/2022;

**ritenuto**, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta alla variante sostanziale di concessione richiesta, alle condizioni stabilite nel presente atto;

**considerato** che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, gli usi di acque pubbliche richiesti, industriale e irrigazione aree verdi aziendali, sono assimilabili, rispettivamente, a quello *industriale* e a quello di *pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico*, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. c) e lett. d) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

**verificato** che il concessionario:

- è in regola con il versamento dei canoni fino al 2020;
- in aggiunta agli importi dovuti per i canoni di concessione 2016-2020, è stato corrisposto un importo in eccesso di € 93,33;

**ritenuto** che tale importo aggiuntivo sia da scomputarsi sulla annualità 2021 d'importo pari a € 2113,24, di cui è dovuto pertanto l'importo di € 2019,91;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria d'importo pari a € 88,00 per la domanda di cambio di titolarità e di € 230,00 per la domanda di variante;
- del canone di concessione annuale 2021, per un importo di € 2019,91;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale di € 70,24, in aggiunta all'importo precedentemente versato di € 2043,00 in data 05/12/2014;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta **MP3 SRL**, C.F.:03499581209, con sede legale in comune di Valsamoggia (BO) - località Bazzano in Via Castelfranco n. 52 **la variante sostanziale alla concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** rilasciata con Determinazione n° 1672 del 17/02/2015, **alle seguenti condizioni:**

a) mediante due pozzi: il **pozzo N1** esistente, ubicato sul terreno censito al NCT del comune di Valsamoggia (BO) - località Bazzano, al Foglio 9, mappale 278, nel punto di coordinate geografiche UTM RER: X: 664420 Y:930433, profondo 90 m; il **pozzo N2**, nuovo, perforato sul terreno censito nel NCT del comune di Valsamoggia (BO), località Bazzano, al Foglio 9 mappale 278, nel punto di coordinate UTM RER X:664403 Y:930405, profondo 90 m (Determinazione di autorizzazione alla perforazione n.4313 del 16/09/2020),

b) il prelievo è stabilito con una portata massima di **4,0 l/s** per un volume massimo complessivo di **25.000 mc/a**, di cui 23000 mc ad uso industriale e 2000 mc ad uso irrigazione aree verdi aziendali;

c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2030**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) **di stabilire** che il **canone annuale 2021** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2113,24**;

4) di dare atto che a riconoscimento dei diritti della concessione rilasciata con Determinazione n° 1672 del 17/02/2015, il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni previsti fino al 31/12/2020 ed ha effettuato un versamento in eccesso di € 93,33= a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Bologna" sul c/c postale n. 1018766509 e che tale versamento viene assegnato come **quota parte del canone dell'anno 2021** dovuto per la presente concessione, pari a € 2113,24=, **per il quale quindi il titolare dovrà versare solo una quota pari a € 2019,91=**; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone

effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2021, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it, cliccando su ESEGUI nella sezione Pagamenti online, selezionando BOLOGNA nel menù a tendina del livello territoriale e REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEMANIO IDRICO alla voce Ente;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ha necessitato di **adeguamento** dell'importo originariamente versato di € 2043,00= in data 05/12/2014, in ragione dell'aggiornamento del canone, per un **importo aggiuntivo di € 70,24=**; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando

l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

**10)** di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

**11)** di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

**12)** di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

**13)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

**14)** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta **MP3 SRL**, C.F.:03499581209, con sede legale in comune di Valsamoggia (BO) - località Bazzano in Via Castelfranco n. 52.

### Art.1

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

**A) il prelievo** avviene nei corpi idrici sotterranei:

- *Conoide Panaro - confinato superiore, codice 0410ER DQ2 CCS e Conoide Panaro - confinato inferiore, codice 2410ER DQ2 CCI*, con limite di profondità a circa 52 m, mediante il **pozzo N1** esistente, ubicato sul terreno censito al NCT del comune di Valsamoggia (BO) - località Bazzano, al Foglio 9, mappale 278, nel punto di coordinate geografiche UTM RER: X: 664420 Y:930433;

- *Conoide Panaro - confinato inferiore, codice 2410ER DQ2 CCI*, mediante il **pozzo N2**, nuovo, ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Valsamoggia (BO), località Bazzano, al Foglio 9 mappale 278, nel punto di coordinate UTM RER X:664403 Y:930405 (Determinazione di autorizzazione alla perforazione n. 313 del 16/09/2020), così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

**B) il pozzo N1** è profondo 90 m, costituito da una tubazione in acciaio bituminato con diametro di 160 mm, con filtri di captazione da quota 45 a 52 e da quota 80 a 88 m dal piano campagna; completato con una elettropompa sommersa di 3 KW di potenza, regolata alla portata massima di esercizio di 4 l/s;

**il pozzo N2** è stato: - **perforato fino ad una profondità di 90 m** con un diametro di perforo di 380 mm; - **realizzato** con una colonna di captazione in tubi PVC di diametro di 200 mm, cieca fino alla profondità di 90 m e microfessurata da 78 a 83 m e (tratto filtrante), in corrispondenza di uno strato di ghiaie e sabbie, acquifero, con variazione di soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico di -5,90/-13,78 m di profondità, in data dicembre 2020, alla portata di 5,3 l/s; - **completato** con una elettropompa sommersa di 4 KW di potenza, installata alla profondità di 30 m e **regolata alla portata massima di esercizio di 4 l/s**;

**C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 4 l/s per complessivi 25.000 mc/a**, di cui 23.000 mc/a utilizzati a servizio del processo produttivo di semilavorati plastici (reintegro perdite per evaporazione e spurgo in torri evaporative di raffreddamento di impianto frigorifero) e 2.000 mc/a per l'irrigazione di aree verdi aziendali di circa 0,3455 ha di estensione. Tali usi, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, sono assimilabili, rispettivamente, a quello *industriale* e a quello di *pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico*, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. c) e lett. d) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa.

## **Art. 2 Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

## **Art. 3 Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il Concessionario deve:

1. utilizzare prevalentemente solo il pozzo N2 e provvedere alla chiusura definitiva del pozzo N1, oppure in alternativa alla sua riduzione di profondità fino alla quota di -60 m, entro il termine massimo del 31/12/2022; il pozzo N1 può essere utilizzato solo in caso di indisponibilità del pozzo N2;

2. **effettuare** il monitoraggio dei volumi annuali di prelievo da ogni pozzo, distinti per tipologia d'uso; ed il monitoraggio del livello piezometrico della falda in entrambi i pozzi tramite misura manuale, almeno due volte l'anno, in aprile e ottobre;

- **trasmettere** all'amministrazione concedente i dati di volume di prelievo e di piezometria, misurati, entro il 31 marzo di

ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.4**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

## **Art.5**

### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

**La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2030** ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

## **Art.6**

### **Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In

caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

#### **Art.7**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

#### **Art.8**

##### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

#### **Art. 9**

##### **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

#### **EPILOGO**

Il sottoscritto Pianesani Riccardo, legale rappresentante della ditta **MP3 SRL**, C.F.:03499581209, con sede legale in comune di Valsamoggia (BO) - località Bazzano in Via Castelfranco n. 52, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**